COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE ED IL COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 14.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
DEL DOSSO DONATO		si	
BERTOLATTI SILVIA		si	
GUSMERINI MATTEO		si	
BRICALLI GIANNI		si	
SCARAFONI GIANNI		si	
BONGIOLATTI GIANCARLO		si	
SALA ORAZIO		si	
DEL DOSSO TIZIANO		si	
MANNI VALTER		si	
BARONA MARCO			si
ROSSI VINCENZO		si	
CATELOTTI SILVANA		si	
BERTINI SILVIA		si	
FUMASONI VALERIO		si	
MAINETTI VITTORIO		si	
SPAGNOLATTI LUCA			si
		15	2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco illustra l'argomento ricordando che "la protezione civile già adesso opera con la Comunità Montana, praticamente si passa da un coordinamento ad una convenzione per migliorare l'utilizzo delle risorse; questa viene richiesta dai Comuni sotto i 3000 abitanti che hanno l'esigenza di mettere in convenzione dei servizi, fra i quali la Protezione Civile; per questo tutti i comuni del comprensorio della Comunità Montana hanno sottoscritto la convenzione per meglio coordinare e utilizzare le forze legate ai gruppi di protezione civile, antincendio boschivo e ANA (alpini) perciò anche il Comune di Berbenno con la propria protezione civile prenderà parte a questa convenzione".

Passa quindi la parola ai Consiglieri.

Prende la parola il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per il seguente intervento: "L'altra volta, uso il termine dialettale abbiamo "voltato via" la convenzione per la gestione dell'energia elettrica con la convenzione con il consorzio CEV, raccontando che nel consiglio di oggi avremmo dovuto dedicarci esclusivamente al P.G.T.; ora non mi va di essere trattato così, lo dico personalmente, non mi va di essere trattato in questa maniera, ho visto che ci sono dei punti importanti come la gestione in forma associata della protezione civile; questo è un comportamento che qualifica ulteriormente il comportamento che era stato assunto nel precedente Consiglio Comunale".

Il Consigliere Signora Bertini Silvia si associata all'affermazione del Consigliere Fumasoni Valerio.

Il Sindaco prende atto di quanto esposto.

Non essendovi ulteriori interventi viene adottata la seguente deliberazione:

CONSIDERATO che:
le disposizioni legislative vigenti hanno sancito l'obbligatorietà della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali degli enti locali per i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane ;

che almeno tre funzioni fondamentali devono essere gestite in forma associata entro il 01.01.2013;

la gestione in forma associata può concretizzarsi mediante convenzioni o unione di Comuni e le convenzioni devono avere durata di almeno tre anni; al termine di detto periodo è prevista la verifica da parte del Ministero della loro efficienza ed efficacia;

qualora ciò non sia comprovato è prevista l'obbligatoria trasformazione della convenzione in unione di Comuni;

ATTESO che sono state individuate le funzioni fondamentali che devono essere gestite in forma associata e che fra queste figura anche "l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";

RITENUTO che:

le Comunità Montane, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 "sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";

l'art. 30 del citato D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

l'art. 11 della L. n. 97/1994 dispone che "i Comuni possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;

la L.R. n. 19/2008 ha provveduto a disciplinare il riordino delle Comunità Montane della Lombardia, le Unioni di comuni lombarde e il sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

VISTA la convenzione predisposta dalla Comunità Montana di Sondrio avente per oggetto l'esercizio, da parte dei Comuni del mandamento di Sondrio, attraverso la Comunità Montana, della gestione in forma associata delle attività di protezione civile, composta da n. 12 articoli;

Ritenuto di poter procedere alla relativa approvazione;

VISTO l'art. 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, novellato da ultimo dal D.L. n. 95/2012 (Spending review) convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica nonché in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti...

DELIBERA

1. Di approvare la convenzione composta da n. 12 articoli da stipulare fra i Comuni del mandamento di Sondrio e la Comunità Montana di Sondrio per la gestione in forma associata attraverso la C.M. delle attività di protezione civile, pianificazione e coordinamento dei primi soccorsi.
2. Di dare atto che la gestione associata di cui al punto precedente verrà attivata a decorrere dal 01.01.2013, previa approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali e sottoscrizione della convenzione stessa.
3. Di trasmettere copia della presente alla C.M. di Sondrio.

Sentita la proposta di rendere la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile;

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.

L'anno _____, il giorno __ del mese di_____, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, situata in Via Nazario Sauro 33 a Sondrio

Tra i Comuni di:

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig._____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via_____- il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale_____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig._____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via_____- il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale_____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig._____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via_____- il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale_____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig._____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via_____- il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale_____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig._____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via_____- il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale_____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig._____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via_____- il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale_____;

...

e

la Comunità Montana Valtellina di Sondrio in persona del Presidente pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica in presso _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea n. ____ del _____, codice fiscale_____;

Premesso

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità Montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:
  - un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della Legge n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
  - che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
  - che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;

- che l'art. 11 della Legge 31 gennaio del 1994, n. 97, dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";

- che l'art. 6, comma 1, della Legge 24 febbraio del 1992, n. 225, di "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" dispone che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunità Montane (...). A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

- che l'art. 108, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce l'attribuzione ai Comuni delle funzioni relative:
  "1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
  2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.";

- che l'art. 2 della Legge regionale della Lombardia 22 maggio 2004, n. 16, recante il "T.U. delle disposizioni regionali in materia di protezione civile", disciplina le funzioni spettanti ai singoli enti, Comuni singoli o associati, Provincie, Regione;

- che l'esercizio in forma individuale di dette funzioni comporta uno sforzo organizzativo difficilmente fronteggiabile dai Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, per cui si ritiene che le stesse possano essere utilmente delegate alla Comunità Montana;

- che a tal fine, con deliberazione dei Consigli Comunali superiormente citati, gli stessi enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante lo strumento della Convenzione, la funzione fondamentale di cui alla lettera e) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero le "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi".

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Con la presente Convenzione i Comuni sottoscrittori conferiscono, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, delega alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata delle attività di Protezione Civile specificatamente indicate all'art. 5, al fine di disciplinare l'organizzazione di attività in comune e di gestire in modo coordinato le azioni di protezione civile, avente come scopo principale quello di migliorare l'efficienza del Servizio di Protezione Civile Mandamentale, sia nelle fasi di previsione e prevenzione dei rischi, sia in quelle di gestione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, raggiungendo obiettivi quali economicità, efficacia, efficienza delle azioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, autonomia organizzativa e differenziazione.

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi

La gestione coordinata delle attività inerenti la Protezione Civile consente di raggiungere gli obiettivi voluti di miglioramento del Servizio di Protezione Civile Mandamentale, mediante economie di risorse pubbliche, razionalizzazione degli interventi economici ed ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e delle strutture impiegate, oltre che favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari enti operanti sul territorio.

Lo strumento organizzativo di cui sopra rappresenta un'opportunità per conseguire i seguenti benefici:
- valutazione complessiva del territorio dal punto di vista dei rischi e maggiori possibilità di interventi coordinati di prevenzione degli stessi;
- stabilire un livello areale ottimale per la gestione delle funzioni e per l'aspetto operativo;
- maggiori risorse e abilità possedute disponibili sul territorio ed ottimizzazione delle reciproche sinergie;
- coordinamento e razionalizzazione delle risorse del Sistema di Protezione Civile;
- creazione di meccanismi comuni di monitoraggio e semplificazione dell'attività di comunicazione con le altre componenti del Sistema di Protezione Civile e con la popolazione.

Art. 4 – Ufficio Associato e suo Responsabile

Il Servizio di Protezione Civile Mandamentale ha Ufficio Unico presso la sede della Comunità Montana e ha come Responsabile il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Art. 5 – Funzioni ed attività delegate

La gestione associata oggetto della presente Convenzione concerne lo svolgimento da parte dell'Ufficio Associato delle seguenti funzioni e attività:
- approvazione, per conto di tutti i Comuni, di un piano di protezione civile che sostituisce i singoli piani comunali;
- attivazione di una Centrale Operativa di Coordinamento Intercomunale di protezione civile, operativa in ordinario ed in emergenza, con dotazioni tecniche, finanziarie e professionali adeguate;
- svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi contemplati da programmi e piani regionali e provinciali;
- organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai Comuni, nella gestione delle emergenze;

- organizzazione delle attività di formazione del personale addetto al servizio;
- organizzazione delle attività di esercitazione del personale addetto al servizio;
- gestione unificata della post-emergenza intesa come gestione delle pratiche di danno subito dalle imprese e dai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico) e delle richieste di finanziamento per i costi sostenuti in emergenza, secondo le modalità definite nel piano intercomunale di Protezione Civile e con il supporto degli uffici tecnici dei Comuni associati ed interessati dall'evento calamitoso;
- definizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le associazioni del volontariato per le attività di protezione civile e, in particolare, per le attività di prevenzione e soccorso.

Art. 6 – Attività che rimangono nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992 il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimane inoltre di competenza dei singoli Comuni la preventiva approvazione del piano intercomunale di protezione civile.

Ciascun ente firmatario della presente Convenzione si impegna a designare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa, un responsabile tecnico ed un sostituto per le attività di protezione civile e il collegamento con la Centrale Intercomunale.

Art. 7 – Strumenti di consultazione tra i contraenti

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli enti associati e per gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito il Comitato dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli enti aderenti e il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore del rispettivo ente.

Il Comitato dei Sindaci è convocato dal Presidente della Comunità Montana almeno una volta all'anno e comunque su richiesta motivata di almeno tre componenti.

Le sedute del Comitato dei Sindaci saranno valide se interverrà la metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il Responsabile dell'Ufficio Associato. Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Comitato dei Sindaci compete l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata. Ad esso compete, altresì, la quantificazione all'inizio di ogni anno del costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato e l'approvazione del rendiconto di gestione al termine di ciascun esercizio.

Art. 8 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza potrà essere stipulata una nuova Convenzione, previo accordo tra le parti e con successivi provvedimenti espressi approvati dai singoli enti che vi aderiscono.

Ciascun ente firmatario ha facoltà di recesso, mediante adozione di apposita delibera consiliare e previa comunicazione formale (posta elettronica certificata o raccomandata a.r.) a tutti i singoli enti che vi aderiscono, da inoltrare almeno 3 (tre) mesi prima rispetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso produce effetti dal 1° giorno dell'anno successivo alla comunicazione, fermo restando il rispetto del suddetto termine di tre mesi per il preavviso.

Art. 9 – Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari

La dotazione organica dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta del Comitato dei Sindaci.

Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione del Comitato dei Sindaci.

Gli enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.

La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione del Comitato dei Sindaci.

Di regola, vengono utilizzati beni e strutture messi a disposizione dalla Comunità Montana.

I singoli Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa del Comitato dei Sindaci. Gli oneri finanziari di ciascun ente saranno definiti secondo il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e dell'estensione areale del Comune.

Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e potrà essere soggetto a conguaglio.

Per la gestione delle attività in emergenza, i relativi oneri finanziari saranno a carico degli enti associati mediante risorse proprie di bilancio o utilizzo di fondi ottenuti a titolo di contributo da Stato, Regione o altri enti.

La Comunità Montana per gli interventi di emergenza assumerà direttamente gli impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni necessarie, predisponendo i relativi rendiconti per i rimborsi da parte degli enti associati.

Gli oneri finanziari sostenuti durante lo stato delle attività di emergenza verranno rendicontati dal Responsabile dell'Ufficio Associato al Comune interessato dall'evento calamitoso.

La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Art. 10 – Obblighi reciproci e garanzie

Ciascun ente partecipante è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione. La gestione associata e coordinata delle attività di Protezione Civile deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti sottoscrittori.

La Comunità Montana si impegna a mettere a disposizione della gestione di cui sopra le attrezzature e le risorse strumentali disponibili e a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste di carattere amministrativo espresse da parte dei Comuni sottoscrittori.

I Comuni concorrono alla ripartizione delle relative spese di cui all'art. 9.

L'inadempimento degli obblighi convenzionali, previa diffida ad adempiere, può comportare la sospensione dell'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione, per quanto attiene il Comune inadempiente.

Art. 11 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività di cui trattasi non si potessero definire in via amministrativa, vengono concordemente devolute alla competenza del Foro di Sondrio.

Art. 12 – Disposizioni finali

La presente Convenzione per l'istituzione della gestione associata delle attività in materia di Protezione Civile, sostituisce a tutti gli effetti la precedente, stipulata a partire dall'anno 2009 fra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i 21 Comuni del mandamento.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente e applicabile: il D.Lgs. n. 267/2000, la L.241/90 e s.m.i e il codice civile, in quanto compatibile.

La presente Convenzione potrà essere modificata con concordi deliberazioni dei consigli degli enti.